

- R.G. 7/2020



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. **7/2020** promosso da:

OILCOMP ENGINEERING S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE”

rappresentata e difesa dagli avv. ANTONIO ZURLINI e avv, SARA MENETTI

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento -liquidazione del patrimonio - depositata da **OILCOMP ENGINEERING S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE”** in data 4-11-2020, con allegata la relazione dell'OCC nominato dott. Gregorio Mastrantonio;

preso atto dei chiarimenti forniti con la relazione depositata il 26-11-2020 e del parere favorevole reso dall'Occ ;

rilevato che sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore trattandosi di società non assoggettabile a fallimento in assenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 LF e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012 , non essendo stati riscontrati atti in frode ai creditori:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

nella proposta formulata la società ricorrente dà atto di non disporre di alcun bene mobile, mobile registrato, immobile o di qualsiasi altro bene di possibile liquidazione;



l'attivo è costituito da un credito residuo verso la società Oilcomp Srl per una somma di € 7.059,71, dovuta a corrispettivo delle prestazioni di cui alla fattura n. 4 del 30/4/2016 che, come risulta dalla dichiarazione in data 8/9/2020, la società debitrice si è impegnata a pagare entro il 31/12/2021 .

è titolare, presso Bper Banca Spa, di conto corrente con saldo attivo pari ad € 175,19 ;

gli amministratori della Società ricorrente Marco e Luciana Bellotti in data 23/5/2019 hanno volontariamente rinunciato al proprio trattamento di fine mandato, ammontante a complessivi € 28.862,40 e si sono impegnati a versare, nelle casse sociali, in ragione del 50% per ciascuno, a titolo di "*versamento a copertura perdite*" da acquisire al patrimonio netto della società, la complessiva somma di € 8.000,00, da corrispondere in quattro "*rate annuali di eguale importo, la prima con scadenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di apertura della procedura e le successive decorso un anno dalla precedente rata*";

il totale delle attività facenti capo alla ricorrente, costituite dai crediti vantati nei confronti di Oilcomp Srl e dei soci amministratori della ricorrente stessa ammonta a complessivi € 15.059,71 messi a disposizione dei creditori;

I debiti facenti capo alla ricorrente indicati nella proposta sono costituiti oltre che dalle spese di procedura, compenso OCC e compenso Avv.ti Zurlini e Menetti, dal credito vantato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un finanziamento erogato alla società oggetto di revoca pari a € 212.000,00 ,oltre alle spese relative alla presente procedura, da soddisfare in prededuzione, ed il compenso del nominando liquidatore;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per dare corso alla procedura richiesta.

PQM

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni della società OILCOMP ENGINEERING SRL IN
LIQUIDAZIONE

nomina quale liquidatore il dott. GREGORIO MASTRANTONIO

dispone



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito INTERNET di questo Tribunale dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso per quattro anni successivi al deposito della domanda, manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'OCC

Modena, 30 novembre 2020

Il Presidente

Emilia Salvatore

